

N. R.G. 16162/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott. Marco D'Orazi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16162/2020** promossa da:

GIUSEPPE VERRASCINA (C.F. VRRGPP71B28G337B), con il patrocinio dell'avv. **CARNEVALI GIOVANNI**, elettivamente domiciliato in P.LE DELLA MACINA 3 43121 PARMA presso il difensore avv. **CARNEVALI GIOVANNI**.

ATTORE

contro



SM ENGINEERING S.R.L. (C.F. 02378060343), con il patrocinio dell'avv. VOLPI MARCO ALBINO, elettivamente domiciliato in VIA XXII LUGLIO 22 43121 PARMA presso il difensore avv. VOLPI MARCO ALBINO.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da separati fogli depositati in via telematica a far parte integrante del verbale d'udienza dell'8 novembre 2022.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Giuseppe Verrascina conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società SM Engineering s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo, testualmente, che l'adito Tribunale, "ritenuto, per le causali di cui in premessa, che la società SM Engineering s.r.l., con la delibera del giorno 25 settembre 2020, ha revocato il sig. Giuseppe Verrascina dall'incarico di amministratore della società in difetto di giusta causa, conseguentemente condannare la società SM S.r.l. a pagare al sig. Verrascina Giuseppe, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, la somma di euro 18.000,00 oltre contributi (pari a 18 mesi di compensi) o quella diversa, maggiore o minore, che si riterrà di Giustizia".

In particolare, l'attore esponeva : 1) di essere stato amministratore e socio titolare di quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale della società convenuta SM Engineering s.r.l., la cui restante quota di partecipazione, pari al 51%, era detenuta dall'altro socio ed amministratore Massimo Achenza; 2) di essere amministratore e socio al 51% di un'altra società, Ape s.r.l., amministrata e partecipata al 49% dal menzionato Massimo Achenza; 3) che, a seguito di sopravvenute divergenze e dissidi tra soci-amministratori, in data 25 settembre 2020, l'Assemblea della società Ape s.r.l. aveva deliberato la revoca dell'Achenza dalla carica di amministratore; 4) che, in pari data, l'Assemblea della società SM Engineering s.r.l. aveva deliberato la sua revoca dalla carica di amministratore.



Asseriva, quindi, l'attore che l'Assemblea dei soci della società convenuta aveva deliberato la sua revoca dalla carica di amministratore senza giusta causa, in quanto i fatti posti a fondamento della censurata determinazione assembleare erano, in parte, insussistenti, in parte, generici, in parte irrilevanti e di per sè inidonei a far venire meno il rapporto fiduciario tra la società ed il suo amministratore, e, soprattutto, addebitatigli, almeno in parte, in qualità di amministratore non di SM Engineering s.r.l., bensì di Vepa s.r.l.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Giudice ex adverso adito in ragione di clausola compromissoria statutaria.

Nel merito, la società convenuta contestava la fondatezza delle deduzioni avversarie e, concludendo, chiedeva l'integrale rigetto della domanda risarcitoria avversaria.

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice, previa reiezione delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza dell'8 novembre 2022, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre anzitutto esaminare la questione pregiudiziale posta dalla società convenuta, di incompetenza dell'adito Tribunale in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 33 dello statuto.

Ed invero, la disposizione statutaria sopra citata, testualmente, recita : “Qualora sorga controversia, che possa formare oggetto di compromesso, avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, tra i soci ovvero tra i soci e la società, essa sarà



devoluta ad un unico Arbitro nominato dal Presidente della CCIAA ove ha sede legale la società, su ricorso anche di una sola parte contendente”.

Per chiaro ed inequivoco suo tenore letterale (in claris non fit interpretatio), la clausola compromissoria in esame, in conformità al disposto dell’art. 34 Dlvo n. 5/2003, secondo cui lo statuto può estendere a terzi l’efficacia della clausola compromissoria, è applicabile, sotto il profilo oggettivo, alle sole controversie concernenti i diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e, sotto il profilo soggettivo, insorte soltanto tra i soci, e tra i soci e la società, non contemplando, quindi, quelle insorte tra la società ed i suoi amministratori.

La clausola in commento, quindi, non è applicabile al caso di specie, in quanto, anche a voler ricomprendere la presente controversia tra quelle afferenti al rapporto sociale lato sensu inteso e, per ciò, comprensivo anche del peculiare rapporto di amministrazione societaria, non è comunque ravvisabile il requisito soggettivo, trattandosi di controversia, avente sicuramente ad oggetto diritti disponibili, insorta, però, tra la società ed il Verrascina nella sua qualità, non di socio, bensì di suo (ex) amministratore. Conseguentemente, l’eccezione in esame è infondata e, per ciò, deve essere rigettata.

Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che la domanda formulata dall’attore sia meritevole di accoglimento.

Giova, preliminarmente, osservare che, in difetto di specifiche disposizioni normative o statutarie di segno contrario, la disciplina dettata in materia dall’art. 2383 c.c. con riferimento alle s.p.a. è applicabile, in via analogica, stante l’eadem ratio, anche agli amministratori di società a responsabilità limitata.

Come noto, si tratta di normativa che consente la revoca, c.d. ad nutum, dell’amministratore, al quale spetta soltanto il diritto al risarcimento del danno nel caso di sua destituzione senza una giusta causa.

La delibera di revoca, cioè, non è suscettibile di impugnazione e resterà, quindi, valida ed efficace anche in difetto di giustificate ragioni a suo fondamento, lasciando, però, impregiudicato il diritto dell’amministratore ingiustamente revocato di chiedere il ristoro del pregiudizio conseguentemente sofferto.



Infatti, secondo il costante e consolidato orientamento della Suprema Corte (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/02/2023, n. 4586), “la revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario”.

E' altresì onere per la società di indicare già nella delibera, in modo specifico, i fatti ed i motivi integranti, a suo dire, la giusta causa di revoca.

Deve, in generale, trattarsi di fatti integranti un grave inadempimento degli obblighi gestori o che, in ogni caso, hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario tra società e suo amministratore.

Sarà pure onere per la società di provare l'esistenza e l'incidenza/gravità dei fatti addebitati in delibera a fronte delle contestazioni svolte dall'amministratore che si reputi revocato senza giusta causa e che, per tale ragione, chiede il dovuto ristoro.

Infatti, come enunciato dalla Corte di legittimità (v., ad es., Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 06/10/2020, n. 21495), “in tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare che adotta tale decisione senza che sia possibile la successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori”.

In tale ambito spetta, quindi, alla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie (v, sul punto, anche Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 26/01/2018, n. 2037).

A quest'ultimo riguardo, deve, in ogni caso, rilevarsi come, nel presente giudizio, la società convenuta, in sede di definitiva precisazione delle proprie conclusioni, abbia omissso di reiterare le istanze istruttorie articolate in comparsa di costituzione e risposta.

Ad ogni modo, precisati i principi regolatori della materia, occorre a questo punto esaminare, nel merito, gli addebiti mossi al revocato amministratore.



Al punto numero 1 della delibera in commento, si contesta al Verrascina “la decisione di inibire ad SM l’utilizzo del plotter”; al punto n. 2, “il continuo atteggiamento intimidatorio nei confronti di dipendenti e collaboratori di SM”; al punto n. 3, “la decisione, assunta in veste di Amministratore di Vepa, di negare ai dipendenti di SM di parcheggiare l’auto nel parcheggio Vepa senza ragione; al punto n. 4, “l’intimazione alle dipendenti di Vepa di non occuparsi più dell’amministrazione di SM e di non elaborare più le fatture per SM”, al punto n. 5, “l’intimazione di sgombero del locale utilizzato da SM ad uso ufficio in forza di regolare contratto di sublocazione stipulato con Vepa in data 1.02.2013, senza apparente motivo se non quello di danneggiare SM e in spregio al suddetto contratto”.

Con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c., la società convenuta ha, per la prima volta, invocato la disciplina dettata in materia dall’art. 20 dello Statuto e, quindi, per la prima volta, ha fatto riferimento alla facoltà per la società di concedere al revocando amministratore un congruo preavviso sostitutivo di qualsiasi forma di ristoro.

Orbene, a prescindere dalla sua rilevanza ai fini della decisione, si tratta, in ogni caso, di allegazione del tutto nuova ed ulteriore, di per sé, quindi, inammissibile.

Inoltre, essa appare, comunque, ininfluyente, atteso che, nella fattispecie in esame, l’attore è stato revocato dalla carica di amministratore con effetto immediato e senza alcun, seppur minimo, preavviso.

Circa la nozione di giusta causa di revoca dell’amministratore, va precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/10/2013, n. 23381), “la giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, terzo comma, cod. civ., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell'amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza”.



Venendo ai fatti così come descritti e contestati in delibera, ritiene il Collegio che, indipendentemente dalla loro dimostrata ontologica sussistenza, in ogni caso, si tratti di addebiti, in parte, oggettivamente di scarsa rilevanza in un'ottica societaria e, in particolare, gestoria (n. 1 : divieto utilizzo stampante plotter), peraltro, confutati documentalmente dall'attore che ne aveva formalmente interdetto l'utilizzo per non smentite ragioni di natura tecnico-manutentiva; in parte, assolutamente generici ed indeterminati (n. 2 ; atteggiamento intimidatorio verso collaboratori e dipendenti) e, come detto, non suscettibili di miglior specificazione, ex post, in sede giudiziale; in parte, formalmente non censurabili (nn. 3, 4 e 5 ; divieto di parcheggio, sgombero di locali e inibizione allo svolgimento di attività amministrative e contabili), in quanto concernenti, rispettivamente, aree e locali per il cui utilizzo la società convenuta non ha neppure allegato di vantare un legittimo titolo opponibile all'intimante, trattandosi di area di parcheggio incontestatamente di proprietà altrui e di locali non ricompresi nel rapporto di sublocazione, e, infine, prestazioni non previste e non regolate da alcun accordo inter societates.

Con riferimento agli addebiti da ultimo esaminati, appare, comunque, dirimente la considerazione che, in ogni caso, i divieti, le intimazioni e le inibitorie ascritte all'odierno attore concernono condotte e situazioni che coinvolgono il Verrascina in veste di amministratore non dell'odierna convenuta, bensì di altra società, diversa e distinta da quest'ultima.

Per questi tre particolari addebiti, la scissione organico-funzionale tra i comportamenti imputati all'attore e la carica di amministratore oggetto di delibera di revoca ne preclude l'apprezzamento in termini di grave inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo Statuto e, in ogni caso, di comportamenti oggettivamente idonei a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra la società ed il titolare della revocata carica gestoria.

Del resto, anche in ragione delle illustrate modalità e tempistiche di adozione della delibera di revoca, e del peculiare contesto societario in cui detta determinazione è maturata, appare ragionevole ritenere che la destituzione dell'attore dalla carica amministrativa oltre che non sorretta da giusta causa sia stata ispirata da intenti di natura prevalentemente ritorsiva rispetto alla analoga delibera con cui, pochi minuti prima, la



società Vepa s.r.l., partecipata a maggioranza dall'attore, aveva disposto la revoca dell'Achenza dalla identica carica gestoria.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, accertata l'assenza di giusta causa della deliberata revoca dell'attore dalla carica di amministratore della società SM Engineering s.r.l., quest'ultima deve essere condannata al risarcimento del danno, da lucro cessante, patito dall'amministratore ingiustificatamente destituito.

Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, appaiono condivisibili i principi enunciati in subiecta materia dalla giurisprudenza di merito (v. ad es. Tribunale di Milano, Sez. Spec. In Materia di Impresa 20 maggio 2021), secondo cui ".....in caso di revoca senza giusta causa di amministratore di s.r.l., nominato a tempo indeterminato, viene ad essere applicabile la disciplina generale di cui all'art. 1725, co. 2, c.c., la quale prevede, appunto per il caso di revoca in assenza di giusta causa e di congruo preavviso, il risarcimento del danno, danno da parametrarsi ai compensi che il soggetto revocato dall'incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso".

Nel caso di specie, l'attore era stato nominato amministratore a tempo indeterminato e, a tale titolo, gli era stato riconosciuto un compenso mensile di € 1.000,00.

Conseguentemente, parametrando il patito lucro cessante ad un periodo di preavviso di mesi nove, quale congruo periodo necessario e sufficiente anche ai fini di un eventuale riposizionamento dell'attore presso organi gestori di altra società, deve liquidarsi, in via equitativa, a favore dell'attore, per la causale sopra indicata, la complessiva somma di € 9.000,00.

Inoltre, trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, la predetta somma deve essere rivalutata, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca (25/09/2020) a quella della presente decisione (ud. di PC 8/11/2022).

All'attore spetta altresì il risarcimento dell'ulteriore danno da ritardato pagamento del dovuto, da liquidarsi, in via equitativa, nella misura degli interessi di legge maturati, nel medesimo periodo, sulla somma come sopra progressivamente rivalutata.

Sull'importo così complessivamente determinato, sono infine dovuti gli interessi di legge dalla pronuncia al saldo.

Da ultimo, deve esaminarsi la richiesta avanzata dall'attore, a norma dell'art. 89 c.p.c., di cancellazione di alcune frasi asseritamente offensive e sconvenienti di cui alla prima



memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima al relativo risarcimento danni.

In particolare, l'attore si duole del fatto che controparte abbia utilizzato frasi sconvenienti ed offensive a pagg. 1 e 2 della prima memoria ex art. 183 c.p.c., laddove ha affermato che "Appare evidente che controparte, non solo ha omesso di riferire al Giudice che nel frattempo la morosità era stata sanata, come imporrebbe il dovere di lealtà e probità sancito dall'art. 88 c.p.c. (gli accrediti dei canoni di locazione sul c/c di VEPA sono in data 19.01.2021, come riferisce controparte stessa nella propria memoria di costituzione) ma afferma che la stessa persiste con comportamento che non solo evidenzia un'irrefutabile mala fede processuale, ma potrebbe sinanche configurare il reato di falso ideologico sull'attestazione di persistenza della morosità".

Per esplicita allegazione della stessa convenuta le frasi in commento non sono inerenti ai fatti oggetto del presente giudizio, anche se, a suo dire, dimostrerebbero le finalità emulative perseguite dal Verrascina.

Orbene, trattandosi di vicende del tutto estranee e non pertinenti ai fatti di causa, peraltro, a questi successive, le sopra riportate espressioni non risultano neppure funzionali alla difesa della parte che le ha formulate, e, inoltre, attribuendosi all'attore responsabilità anche di carattere penale, peraltro non dimostrate né accertate, appaiono pure sconvenienti ed offensive, sicchè ne va disposta la cancellazione.


Quanto al ristoro, a tale titolo, invocato dall'attore, si ritiene che l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle relative allegazioni impedisca la positiva delibazione della richiesta risarcitoria attorea.

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:





DICHIARA

senza giusta causa la delibera con cui, in data 25 settembre 2020, l'Assemblea della società convenuta ha disposto la revoca dell'attore dalla carica di amministratore.

CONDANNA

la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, per la causale di cui in premessa, della complessiva somma di € 9.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge così come riconosciuti in motivazione.

DISPONE


ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti espressioni, sconvenienti ed offensive, di cui a pagg. 1 e 2 della memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c. di parte convenuta : “Appare evidente che controparte, non solo ha omesso di riferire al Giudice che nel frattempo la morosità era stata sanata, come imporrebbe il dovere di lealtà e probità sancito dall'art. 88 c.p.c. (gli accrediti dei canoni di locazione sul c/c di VEPA sono in data 19.01.2021, come riferisce controparte stessa nella propria memoria di costituzione) ma afferma che la stessa persiste con comportamento che non solo evidenzia un'irrefutabile mala fede processuale, ma potrebbe sinanche configurare il reato di falso ideologico sull'attestazione di persistenza della morosità”, rigettando, nel resto, la domanda attorea.

CONDANNA

la società convenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 474,00 per spese e € 6.350,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso, in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione





Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 21 giugno 2023.

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina

Arbitrato in Italia

